

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6718 del 20/12/2018
Oggetto	PCPPA0065 - Cargill S.r.l. - Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) - Uso industriale. Determina di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante due opere fisse in comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) ad uso industriale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6967 del 20/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO

- che con domanda prot. n. 4686 del 09/08/2000, la ditta Raggio di Sole Mangimi S.p.A., c.f. 00359190345, con sede legale a Fiorenzuola d'Arda (PC), via dei Cappuccini 7, ha richiesto il rilascio di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante due opere fisse;

- con determina n. 16957 del 15/11/2005 il Servizio Tecnico di Bacino Trebbia-Nure ha assentito due differenti concessioni preferenziali di derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, richiedendo per ciascuna pratica, rispettivamente cod. PCPPA0065 e PCPPA0156, il canone per l'uso industriale e il versamento di due depositi cauzionali;
- con comunicazione del 05/01/2006 assunta da questo Servizio al protocollo PGDG/2018/7303 il 18/05/2018 la ditta Raggio di Sole Mangimi S.p.A., comunicava al Servizio Tecnico di Bacino Trebbia-Nure che i due pozzi ubicati nello stabilimento in via Cappuccini 7, comune di Fiorenzuola d'Arda sono sempre stati usati alternativamente nella stessa rete idrica, costituendo pertanto due opere di presa inerenti il medesimo prelievo, e richiedeva pertanto di effettuare i versamenti di canone e deposito cauzionale per un'unica concessione;
- con atto del 24/09/2012, REP 113262 RACC 35825, a rogito del Notaio dott. Cesare Bignami di Milano, la Raggio di Sole Mangimi S.p.A. (c.f. 00359190345) si è fusa per incorporazione in Cargill S.r.l. (c.f. 12096330159) con effetto dal 01/10/2012;
- della domanda PGDG/2018/9398 del 26/06/2018, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, con cui Cargill Srl, c.f. 12096330159 ha richiesto la titolarità della concessione per l'utilizzo della risorsa idrica;

DATO ATTO che:

- la domanda di concessione per la quale questo Servizio ha ripreso *ex novo* l'istruttoria presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001 con unico codice di procedimento PCPPA0065 in quanto si tratta di prelievo da due opere di presa alternative;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'albo pretorio on line del Comune di Fiorenzuola d'Arda dal giorno 08/10/2018 al giorno 23/10/2018, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Piacenza (PG/2015/186783 del 23/03/2015);
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2015/6363 del 30/03/2015);

ACCERTATO che la richiedente:

- è in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 06/12/2018, la somma pari a € 2.088,24 dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. PCPPA0065 e all'archiviazione della pratica PCPPA0156 in quanto le opere di presa sono utilizzate in via alternativa e afferiscono al medesimo prelievo, pertanto vengono accorpate nell'unica pratica PCPPA0065;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Cargill S.r.l., c.f. 12096330159, il riconoscimento della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. PCPPA0065, ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi utilizzati alternativamente aventi profondità, rispettivamente, m. 38 (Pozzo 1) e m. 118 (Pozzo 2) dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Cappuccini 7, su terreno di proprietà del richiedente, censiti rispettivamente al fg 40, Mappale 15 (Pozzo 1) e fg 40 Mappale 15 (Pozzo 2); coordinate UTM RER: x: 572185, y: 974768 (Pozzo 1) e x: 572166, y: 974673 (Pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 10,00 per entrambi i pozzi e portata media pari a l/s 2,00 (Pozzo 1) e l/s 0,6 (Pozzo 2);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 25.000, così suddivisi: mc/annui 10.000 (Pozzo 1) e 15.000 (Pozzo 2);
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 19/12/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in € 2.088,24;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 2.088,24;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Cargill S.r.l., c.f. 12096330159 (cod. PCPPA0065).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi utilizzati alternativamente aventi profondità, rispettivamente, m. 38 (Pozzo 1) e m. 118 (Pozzo 2) dal piano di campagna e con le seguenti caratteristiche: tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 11, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 33,80 e 38,00 metri dal piano di campagna (Pozzo 1); tubazione di rivestimento in ferro di lunghezza totale di 80 metri e del diametro interno di mm 400 e una di lunghezza di 38 metri e diametro interno di mm 210, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 9,2, dotato di porzione filtrante alla profondità compresa tra 40-45,94 m, 97-101 m, 112-113 m dal piano di campagna (Pozzo 2).
2. Le opere di presa sono site in Comune Fiorenzuola d'Arda (PC), via Cappuccini 7, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 40, mapp. n. 15 (Pozzo 1) e fg. n. 40, mapp. n. 15 (Pozzo 2); coordinate UTM RER: X: 572185 Y: 974768 (Pozzo 1) e X: 572166 Y: 974673 (Pozzo 2).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la rete industriale di raffreddamento impianti, i generatori di vapore per produzione di mangimi e la rete antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10,00 (Pozzo 1 e Pozzo 2), portata media 2,00 l/s (Pozzo 1) e 0,6 l/s (Pozzo 2) e nel limite di volume

complessivo pari a mc/annui 25.000, così suddivisi: mc/annui 10.000 (Pozzo 1) e 15.000 (Pozzo 2).

3. Dalla documentazione tecnica risulta che il prelievo di risorsa idrica è tendenzialmente esercitato per 60 gg l'anno (Pozzo 1) e 305 gg l'anno (Pozzo 2), durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per 24 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dai corpi idrici, rispettivamente, Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore (Pozzo 1) e Pianura Alluvionale - confinato inferiore (Pozzo 2).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in € 2.088,24. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 2.088,24, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.